



Protocollo addizionale alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università

Strasburgo, 3 giugno 1964

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo;

Considerati gli obiettivi che la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, qui di seguito denominata «la Convenzione», si propone di raggiungere;

Considerato l'interesse che vi sarebbe nel completare tale Convenzione al fine di estenderne i vantaggi ai titolari dei diplomi che conferiscono la qualifica richiesta per essere ammessi alle università, quando tali diplomi sono rilasciati da università che un'altra Parte Contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e che sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati nel Paese stesso;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Per l'ammissione alle università situate sul suo territorio e per quanto l'ammissione sia subordinata al controllo statale, ciascuna Parte contraente riconosce l'equipollenza dei diplomi rilasciati dalle università che una Parte contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e i cui diplomi sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati sul suo territorio.
- 2 L'ammissione ad ogni università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.
- 3 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare le norme previste al paragrafo 1 ai suoi concittadini.
- 4 Se l'ammissione ad università situate sul territorio di una Parte contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata deve trasmettere a tali università il testo del presente protocollo e non lesinare alcuno sforzo per ottenere la loro adesione ai principi enunciati nei paragrafi precedenti del presente articolo.

Articolo 2

Ciascuna Parte contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un elenco delle università da Essa ufficialmente incoraggiate al di fuori del suo territorio, che rilasciano diplomi con le qualifiche richieste per l'ammissione alle università situate sul suo territorio.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo:

- a il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma, che conferisce al titolare o all'interessato la qualifica richiesta per essere ammesso ad un'università;
- b il termine «università» indica:
 - i le università;
 - ii gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un'università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati;
- c l'espressione «territorio di una Parte contraente» indica il territorio metropolitano di tale Parte.

Articolo 4

- 1 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parti contraenti nella Convenzione possono diventare Parti contraenti nel presente Protocollo tramite:
 - a la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
 - b la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.
- 2 Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo.
- 3 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

- 1 Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d'Europa l'avranno firmato senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure l'avranno ratificato o accettato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.
- 2 Per ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa che, successivamente, firmi il Protocollo senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure lo ratifichi o lo accetti, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
- 3 Per ogni Stato aderente, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Ciononostante, tale adesione diverrà effettiva solo dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

Articolo 6

- 1 Il presente Protocollo resterà in vigore senza limiti di durata.
- 2 Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo, per quanto la riguarda, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutti gli Stati che avranno aderito al Protocollo:

- a ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 5;
- e ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 6.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 3 giugno 1964, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.